

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6930 del 03/12/2025
Oggetto	Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Notificatore: A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, sede legale Via A. di Superchio, 16 - Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino. Autorizzazione della notifica SM1212 per il trasporto transfrontaliero (import) di rifiuti non pericolosi destinati a recupero R1 c/o l'impianto gestito dalla Società HERAmbiente S.p.A. - Termovalorizzatore sito in Via Grigioni, 19 - 47122 Forlì (FC)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7218 del 03/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno tre DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

Notifica: **SM1212**
Notificatore: **A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici** – Via Andrea di Superchio, 16 - 47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino (RSM)
Produttore: **A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici** – Strada IV Gualdaria, 1 – 47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino (RSM)
Destinatario: **HERAmbiente S.p.A.** – Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna (BO)
Impianto finale: **HERAmbiente S.p.A. - WTE Forlì** – Via Grigioni, 19 - 47122 Forlì (FC)
Operazione di trattamento: Recupero finale **R1**
Allegati: Vettore (Allegato 1) - Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della notifica SM1212

I. Decisione

1. **La notifica SM1212** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:
 - codice EER: **20.03.01** (rifiuti urbani non differenziati)
 - codice A: **-**
 - codice Y: **Y46**
 - codice di pericolosità H/HP: **-**
 - quantità totale: **1.000 tonnellate**
 - n.ro spedizioni: **50**
 - tipo di imballaggio: **semirimorchi e compattatori**
 - stato fisico: **solido**destinati all'impianto di recupero finale gestito dalla Società HERAmbiente S.p.A. - Impianto WTE - Termovalorizzatore ubicato in Via Grigioni, 19 - 47122 Forlì (FC), per essere sottoposti all'operazione di recupero R1,

è approvata ai sensi dell'art. 85 comma 2 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024 che prevede, che le disposizioni del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026;
2. la presente Decisione è valida **dal 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. **L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestato** anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
8. **l'accettazione della suddetta garanzia** da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere **trasmessa, per conoscenza anche ad Arpae** – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), per comprovare

la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate, **prima dell'inizio delle spedizioni** di cui alla presente notifica generale, copia dell'**atto di proroga o di rinnovo della polizza di Responsabilità Civile Generale** (Polizza RC n. 731150006 precedentemente numerata con n. 00029932300313, stipulata presso **Polizza Cattolica Assicurazioni**) in possesso della Società **A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici** in qualità di notificatore **in scadenza il 31.12.2025**, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale, nonché l'atto di **quietanza** relativa al **pagamento della rata del premio annuale** previsto nell'ambito della polizza stessa. In alternativa, potrà essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della **A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici**, corredata dal relativo documento di identità), **attestante l'esistenza della suddetta Polizza di Responsabilità Civile**, datata e firmata, **precisando i relativi estremi e il periodo di validità**;
2. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, alla luce della documentazione inviata dall'UPAV – Sezione Ambiente con nota datata 23.10.2025, rep. n. TTR 2025/0791 U, acquisita al protocollo di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/188708 del 24.10.2025 e con successive note integrative acquisite al protocollo di ARPAE SAC di Forlì-Cesena con PG/2025/194613 del 03.11.2025, PG/2025/208827 del 25.11.2025 e PG/2025/210654 del 27.11.2025, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice ECOLSYSTEM S.r.l.** (come indicato nell'**Allegato 1 alla presente Decisione**). Si precisa, che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio – Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino);
3. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie SM1212, corrispondente alla sede operativa dell'impianto di stoccaggio sito in Strada IV Gualdaria, 1 – 47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino (RSM), così come risulta dal dossier trasmesso con nota datata 23.10.2025, rep. n. TTR 2025/0791 U, acquisita al protocollo di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/188708 del 24.10.2025 e con successive note integrative acquisite al protocollo di ARPAE SAC di Forlì-Cesena con PG/2025/194613 del 03.11.2025, PG/2025/208827 del 25.11.2025 e PG/2025/210654 del 27.11.2025;
4. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
5. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero finale indicato nella notifica;
7. preso atto che, in base a quanto riportato nell' **Allegato 3** al dossier relativo alla presente procedura di notifica generale, costituente complessivamente l'**Allegato 2 alla presente Decisione**, l'itinerario principale è costituito dal percorso 1 via strada di lunghezza pari a 73,5 km, sono stati poi individuati **quattro percorsi alternativi stradali denominati 2, 3, 4 e 5** (rispettivamente di 81,6 km, di 82,7 km, di 83,6 km e di 72,6 km) che potranno essere utilizzati come alternativa in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza e dovranno essere **preventivamente comunicati a tutte le Autorità competenti prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Gli itinerari allegati alla notifica (descritti nell'**Allegato 2** alla presente Decisione) non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III. successivo;
8. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i **rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione** stabiliti dall'impianto di recupero finale indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze imprevedute non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono **modifiche essenziali** delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è **trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova**;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. **ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare **conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi** e, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare **quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti**, sotto la sua responsabilità, **l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti**;
7. come indicato nel Contratto di recupero finale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti, qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
8. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
9. **la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento**. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione dei rifiuti non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
10. **la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo**, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento. In particolare, si precisa che:

- con nota datata 23.10.2025, rep. n. TTR 2025/0791 U, acquisita al protocollo di Arpa SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/188708 del 24.10.2025, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM1212;
- con nota datata 28.10.2025, acquisita agli atti di Arpa SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/191267 del

28.10.2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ARPAE SAC di Forlì-Cesena ha inoltrato alla Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, richiesta di integrazioni al dossier di notifica SM1212;

- con nota datata 30.10.2025, Rep. n. TTR 2025/0806 U, acquisita agli atti di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/194613 del 03.11.2025, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso la copia digitale del documento di notifica e del documento di movimento serie SM1212, debitamente corretti e compilati alle caselle 8 e 9 dal delegato della Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici opportunamente timbrati, datati e siglati come previsto dal Reg. CE n. 669/2008, come da richiesta di integrazioni di Arpae SAC di Forlì-Cesena (PG/2025/191267 del 28.10.2025);
- con nota pervenuta in data 25.11.2025, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2025/208827, la Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha fornito specifiche spiegazioni in riscontro a quanto richiesto da Arpae SAC di Forlì-Cesena con nota PG/2025/191267 del 28.10.2025;
- con nota datata 26.11.2025, Rep. n. TTR 2025/0878 U, acquisita agli atti di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/210654 del 27.11.2025, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso copia digitale del documento di notifica e del documento di movimento serie SM1212, corretti in data 26.11.2025 alla casella 8 del modulo 1A e alla casella 8(a) del modulo 1B, dal delegato della Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici opportunamente timbrati e siglati come previsto dal Reg. CE n. 669/2008, per quel che concerne il “N. di Registrazione” del vettore, individuato nella Società autotrasportatrice ECOSYSTEM S.r.l., in quanto l'autorizzazione per la gestione rifiuti, raccolta e trasporto opec RSM, come da Art. 29, D.D. n. 44/2012 e ss.mm.ii., che risulta essere stata rinnovata in data 11.11.2025;
- con nota del 27.11.2024, PG/2025/211134, l'Unità “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso la conferma di ricevimento della presente procedura di notifica generale rilasciata in data 27.11.2025.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (notificatore) è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto (messa in riserva R13).

La Società HERAmbiente S.p.A. - Impianto di Termovalorizzazione ubicato in Via Grigioni, 19 - 47122 Forlì (FC) è in possesso di valida autorizzazione per il recupero finale R1 dei rifiuti in oggetto.

In data 30.10.2025 è stato acquisito al PG/2025/192928, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 30.10.2025).

In riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Forlì-Cesena attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 27.10.2025, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0085366_20251027, per la Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Forlì-Cesena;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Viste le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita agli atti di Arpae con

PG/2025/193070 del 30.10.2025 e con PG/2025/196239, PG/2025/196381 e PG/2025/196385 del 05.11.2025, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte delle compagine sociale della Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, sottoposto a verifica antimafia;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 1.420,13 effettuato dalla Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici mediante bollettino pagoPA in data 08.11.2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i..

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico Dirigenziale ad interim di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Vista la Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-2025-320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di Dirigente Amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Dirigente Amministrativa di Arpae in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, Dott.ssa Elena Montepaone, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Dato atto che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)", Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
Dott.ssa Elena Montepaone*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.